

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE.....
numero.....
data

Oggetto: Conferimento incarico al Dott. Cristiano Camponi di Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata.

Esercizio Conto

Centro di Costo

Sottoconto n°

Budget:

- Assegnato €

- Utilizzato €

- Presente Atto €

- Residuo €

Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della U.O.C.

Economico Finanziaria e Patrimoniale

Dott. Pasquale Ferrari

Data

DIREZIONE GENERALE.....
Estensore

Il Responsabile del procedimento

Data Firma

Il Direttore

Data Firma

Proposta n° 764 del 21.09.2020

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO F.F.

.....

.....

Data

.....

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

.....

.....

Data

.....

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

La presente deliberazione si compone di n° pagine, di cui n° pagine di allegati e una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività che ne formano parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00206 del 02 agosto 2019;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- PREMESSO** che con delibera n.858/DG del 15 ottobre 2015, è stato conferito al dott. Cristiano CAMPONI l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni ai sensi degli artt.9 e 15 della L.R. 16 giugno 1994, n.18 come modificata dalla L.R. 16 giugno, 1994, n.19;
- che, in particolare, l'art.3 del citato Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 prevede:
- al comma 1-quarter che *"...Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario...."*;
 - al comma 1-quinquies che: *"Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Generale sono nominati dal Direttore Generale...."*;
- che il comma 8 dell'art.3-bis, tra l'altro testualmente recita: *"Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario...."*
- CONSIDERATO** inoltre che la legge regionale 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i., prevede all'art.9, comma 2, punto f), ed art.15 comma 2, la nomina del Direttore Amministrativo, con provvedimento motivato del Direttore Generale, con particolare riferimento alle capacità professionali in relazione alle funzioni da svolgere;
- che il medesimo art.15 al comma 3, fissa i requisiti richiesti per la nomina a Direttore Amministrativo;
- VISTA** la scadenza del contratto del Direttore Amministrativo fissata al 15 ottobre 2020, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Direttore Amministrativo al fine di assicurare la continuità della funzione;
- CONSIDERATO** che il dott. Cristiano Camponi, nato il 14 aprile 1973 è in possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
- RITENUTO** pertanto di nominare a decorrere dal 16 ottobre 2020, per la durata di tre anni, il Dott Cristiano Camponi, nato il 14 aprile 1973, Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata;
- altresì di dover approvare lo schema di contratto che regola il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DELIBERA

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-di nominare a decorrere dal 16 ottobre 2020, per la durata di tre anni, il Dott Cristiano Camponi, nato il 14 aprile 1973, Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata;

-di approvare lo schema di contratto che regola il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo, schema composto da n.9 articoli che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

-di stipulare con il dott. Cristiano Camponi apposito contratto per la disciplina del suo rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata;

L'onere derivante dalla sottoscrizione del contratto in oggetto sarà registrato negli esercizi di bilancio di rispettiva competenza.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Annicchiarico

REGIONE LAZIO

AZIENDA OSPEDALIERA

COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA

(Roma, Via dell'Amba Aradam, 9, C.A.P.00184 – C.F. e P.IVA n. 04735061006 – cod. attività 8511.2)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

PREMESSO

- che con delibera n....., è stato conferito al dott. Cristiano CAMPONI l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni ai sensi degli artt.9 e 15 della L.R. 16 giugno 1994, n.18 come modificata dalla L.R. 16 giugno, 1994, n.19;

- che il dott. Cristiano CAMPONI ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Amministrativo di cui all'art.3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche e integrazioni;

- che il dott. Cristiano CAMPONI ha inoltre dichiarato l'insussistenza della cause di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell'incarico di cui: all'art.66 comma 1, d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. nonché agli artt.3, comma 1, lett.e, 5,8,10,14 del d.lgs. n.39/2013 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n.502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" che all'art.2, comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del d. lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario/Amministrativo è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

VISTO IL D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16 giugno 1994, n.18;

VISTA la L.R. 16 giugno, 1994 n.19;

TRA

Il dott. Massimo ANNICCHIARICO, nato a (.....) il, che interviene ed agisce in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (C.F. e Partita I.V.A.n.04735061006) quale Direttore Generale

pro tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'Azienda in Roma (RM), Via dell'Amba Aradam,9

E

Il dott. Cristiano CAMPONI, nato a (.....) il, C.F., residente a (.....), via,..... C.A.P., domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata.

Ai sensi dell'articolo 2230 del Codice Civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 (Durata)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, conferisce al dott. Cristiano CAMPONI, che accetta, l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Azienda medesima ai sensi dell'art. 3 comma 1-quinquies e 3-bis comma 8 del D.Lvo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i..

2. L'incarico ha durata di tre anni dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art.2 (Oggetto)

1. Il dott. Cristiano CAMPONI si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs.502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali.

Il dott. Cristiano CAMPONI, nella sua qualità di Direttore Amministrativo, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è responsabile dei risultati dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il dott. Cristiano CAMPONI, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i. ed alla legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art.3 (Obblighi di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Amministrativo si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'Azienda Ospedaliera. E' preclusa la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o

comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di Direttore Amministrativo. In particolare, è fatto divieto di assumere o mantenere cariche societarie in attività commerciali e/o industriali.

Art.4 (Compenso)

1. Al Direttore Amministrativo per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Azienda, fissato dalla Regione nella misura pari all'80% del trattamento base attribuito al Direttore Generale, al lordo degli oneri e ritenute di legge, determinato ai sensi del DGR 21 dicembre 2001, n.2000, nonché ai sensi del DPCM 31 maggio 2001, n.319 che aggiorna il trattamento economico base dei Direttori Generali, lasciando comunque invariati i parametri indicati nel DPCM 19 luglio 1995, n.502, ed ai sensi della Legge 6 agosto 2008, n.133 art.61, comma 14.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di omnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pare ammontare.

3. Al Direttore Amministrativo, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) quale contributo per la partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ovvero a quelle altre cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Ospedaliera, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità.

Art.5 (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Amministrativo il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art.4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modi tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art.6 (Tutela legale)

1. L'Azienda Ospedaliera, anche a tutela dei diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Amministrativo in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio della sue funzioni.

2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dell'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.

3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliatazione, di accertamento tecnico peritale e relativi alla fase di invito a dedurre nel giudizio amministrativo contabile.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Amministrativo.

Art. 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del Direttore Amministrativo nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di natura penale previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi.

2. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., sempre con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere, per la durata di mesi sei, il Direttore Amministrativo.

3. Qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il Direttore Generale può disporre, ai sensi dell'art. 15, comma 8 della L.R. 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i., la revoca del Direttore Amministrativo, sempre con le predette modalità.

4. In caso di risoluzione del contratto a norma del presente articolo, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.

5. In caso di recesso anticipato da parte del Direttore Amministrativo, è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno sessanta giorni prima della data di effettiva cessazione dell'incarico.

6. In caso di mancato preavviso, salvo diversa pattuizione con il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo è tenuto al pagamento di una penale pari al compenso al lui spettanti per il periodo di preavviso.

Art.8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art.9 (Spese di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131.

Letto, condiviso e sottoscritto in 2 originali.

Roma,.....

Il Direttore Generale
(Massimo ANNICCHIARICO)

Il Direttore Amministrativo
(Cristiano CAMPONI)

Ai sensi dell'art.1341, secondo comma del codice civile il dott. Cristiano CAMPONI dichiara di approvare espressamente tutte le clausole del presente contratto, anche quelle particolarmente onerose.

Roma,.....

Il Direttore Amministrativo(Cristiano CAMPONI) _____